

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Più probabile che non nel caso di più alternative causali: prima si eliminano quelle meno probabili, poi si confrontano le restanti.

Il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che non".

Nel caso di concorso di cause, che è ciò che si tratta di accertare qui, ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, quel principio di diritto è specificato nel modo seguente: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente".

Naturalmente la probabilità riguarda il grado dell'inferenza, ossia: dai determinati indizi è probabile (più probabile che non) che la causa sia quella indicata dal danneggiato, ma non

riguarda la rilevanza degli stessi indizi, che invece devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti.

Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti.

Non serve dunque nè la certezza, nè una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità.

Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al 40%, ad esempio).

Ciò accade perchè c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che, scartate queste ultime, può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più probabile che non, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.

In senso conforme [Cassazione civile 25884/2022](#) (con [nota critica di VIOLA](#)).

In senso critico si evidenzia che:

-se si attribuisce una responsabilità ad un soggetto per una causalità del 30% rispetto ad altra del 20% ed altre sconosciute, si sta postulando che lo stesso agente non è responsabile per il 70%¹; ne segue che si condanna un soggetto che più probabilmente (70%) non è responsabile;

-è almeno dubbio che uno *standard* del 30% sia conforme al *minimum* di certezza probatoria di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.04.2023, n. 10978

...omissis...

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. CRICENTI Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3....proposto da:

...., in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore elettivamente domiciliata in Roma....presso lo studio dell'avvocato, rappresentata e difesa dall'avvocato Gr.....

- ricorrente -

contro

R....

- intimati -

nonchè contro

..... in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rom...esso lo studio dell'avvocato G.....olo che la rappresenta e difende;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 752-2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/05/2019;

¹ VIOLA, *Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento*, Milano, DirittoAvanzato, 2021, 140.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 da CRICENTI GIUSEPPE.

FATTO

1.-..... ha perso la vita in un incidente stradale, alla guida della sua motocicletta, mentre tentava un sorpasso non riuscito: infatti, avvedutosi del fatto che dalla corsia opposta sopraggiungeva un autoarticolato, ha frenato per rinunciare al sorpasso, ma è caduto ed è andato ad urtare contro il parafrangente del camion. Gli eredi del ... ossia... in proprio e quale rappresentante del figlio minore B.. hanno citato in giudizio, davanti al Tribunale di Novara, sia l'An.. che lai: la prima in ragione del fatto che era emerso che nel punto in cui ilC. era caduto vi era una anomalia del manto stradale, dovuta alle pessime condizioni del giunto, così che tale anomalia era assunta dagli attori quale concausa dell'incidente; la seconda in quanto sarebbe emerso che dietro all'autocarro circolava un veicolo non identificato che avrebbe avuto una certa parte nel causare l'incidente, veicolo rimasto ignoto, così che la reale Mutua era citata quale compagnia designata per il Fondo.

2.-In quel giudizio si sono costituiti entrambi i convenuti: l'Anas ha chiesto il rigetto della domanda assumendo come esclusiva la responsabilità della vittima, mentre la Re... ha eccepito che non vi era alcuna ragione per ritenere la presenza di un ulteriore veicolo non identificato.

3.-Il Tribunale di Novara ha accolto la domanda, accertando che l'incidente si era verificato sia per l'imprudenza del....., che aveva inciso al 60%, sia per un difetto del manto stradale, che invece aveva inciso per il rimanente 40%. Ha escluso vi fosse un veicolo non identificato.

Contro questa decisione ha proposto appello incidentale...ia in proprio che per conto del figlio minore, per contestare la percentuale di responsabilità attribuita alla vittima nonché l'ammontare del risarcimento riconosciuto in primo grado (160 mila Euro). Ha proposto altresì ricorso incidentale Anas, al fine di far riconoscere, per contro, la responsabilità esclusiva della vittima.

La Corte di Appello di Torino ha accolto l'appello incidentale, rigettando quello principale, ed ha dunque ritenuto la esclusiva responsabilità del ..., disponendo la restituzione delle somme incassate eventualmente dall'attrice per effetto della sentenza di primo grado.

4.-Contro questa decisione propone ricorso per Cassazione la.... sempre in proprio e per conto della figlia, con due motivi, di cui chiede il rigetto Anas S....., con controricorso. Non è costituita la reale Mutua, rimasta contumace anche in appello.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

4.1.- Va preliminarmente valutata l'eccezione fatta da Anas, controricorrente, che assume il difetto di legittimazione attiva della A..., (moglie della vittima) in proprio e quale rappresentante del figlio.

L'idea di Anas è che, asserendo di agire in proprio e per conto del figlio, la...non ha specificato di essere erede, o meglio, di agire iure hereditatis: solo in tale qualità avrebbe potuto agire in giudizio, ma non l'ha esplicitata. E ciò in

quanto i soli danni che l'erede può chiedere solo quelli, per l'appunto, iure hereditatis.

L'eccezione presuppone che, avendo la ...dichiarato di agire in proprio, è come se non lo facesse quale erede, il che è errato: in proprio qui significa che fa valere diritti propri che sono sia quelli in cui subentra come erede della vittima, che quelli (il risarcimento dei danni iure proprio) che può far valere direttamente. E lo stesso discorso vale per il figlio, nel cui conto agisce l'attrice. E' evidente che la ricorrente ha agito quale erede della vittima, sul piano processuale, ma per far valere sia diritti propri (in cui è subentrata o che siano personali) sia, allo stesso modo, diritti in cui è subentrato il figlio o che sono propri di quest'ultimo.

La tesi è frutto, ossia, di una confusione: quella tra legittimazione ad agire, che spetta agli eredi indubbiamente, e tali sono la moglie ed il figlio del defunto, da un lato, e, dall'altro, il tipo di danno che costoro possono far valere, che può essere sia iure hereditatis che iure proprio.

Nel merito.

5.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., oltre che dell'art. 1227 c.c..

La tesi è la seguente.

Si discuteva, nei giudizi di merito, sul ruolo della cosa, ossia del difetto di manutenzione della cosa, quale concausa del danno: vale a dire che era assunto dall'attrice, ed oggetto altresì di indagine peritale, che l'incidente era dovuto prevalentemente alle condizioni del manto stradale.

La premessa da fare è che è pacifico che per potersi affermare responsabilità da cose in custodia il danneggiato deve dimostrare che il danno da lui subito è in relazione causale con la cosa: che quest'ultima, in altri termini, ha causato il danno, restando poi a carico del custode la prova liberatoria.

La Corte di Appello ha ritenuto non provata la prima condizione, ossia non provato che la cosa (le condizioni del manto stradale) ha concorso a causare il danno: ha ritenuto sulla base degli elementi emersi che non era nè certo nè altamente probabile che la cosa avesse contribuito al danno.

La ricorrente ritiene che, nel compiere questo accertamento, ossia del nesso di causa, la Corte di Appello ha violato il criterio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il nesso di causa deve ritenersi accertato quando la tesi a suo favore è più probabile di quella contraria ("più probabile che noN").

La Corte di appello, per contro, avrebbe preteso non già una probabilità superiore alla tesi contraria, ma la certezza o l'elevata probabilità.

A questa ratio decidendi, la Corte di appello è giunta, peraltro, dopo avere vagliato gli indizi a favore dell'una e della opposta soluzione.

E questo accertamento è oggetto del secondo giudizio di censura, che è dunque legato logicamente al primo.

6.- Infatti con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727 e ss. poichè assume che la Corte di merito non ha posto a base della presunzione, secondo la quale la cosa non ha inciso causalmente sul danno, elementi indiziari gravi precisi e concordanti: piuttosto ha assunto a base di tale sua conclusione elementi che erano di mero sospetto o assolutamente dubbi, come la velocità tenuta dalla vittima.

Con ciò ha violato dunque la regola per la quale una conclusione può essere assunta su base presuntiva solo facendo ricorso ad indizi gravi, precisi e concordanti.

I due motivi possono valutarsi insieme e sono fondati.

E' nota la giurisprudenza di questa Corte sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che noN". Nel caso di concorso di cause, che è ciò che si tratta di accertare qui, ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, quel principio di diritto è specificato nel modo seguente: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". ([Cass. 25884 del 2022](#)).

Naturalmente la probabilità riguarda il grado dell'inferenza, ossia: dai determinati indizi è probabile (più probabile che no) che la causa sia quella indicata dal danneggiato, ma non riguarda la rilevanza degli stessi indizi, che invece devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti².

Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti.

Non serve dunque nè la certezza, nè una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità.

Ciò si spiega per il fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al 40%, ad esempio).

Ciò accade perchè c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che, scartate

² Nel senso che il più probabile che non sia una presunzione semplice, si veda VIOLA, [Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico](#), in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2022.

queste ultime (come indicato da [Cass. 25884-2022](#)), può accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più probabile che no, porta ad affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata probabilità, come ha preteso la corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore dell'altra ipotesi.

Per contro, la corte di merito, nel ritenere provato, da parte del custode, il fatto liberatorio, costituito dal concorso di colpa del danneggiato, ha violato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il custode deve fornire la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo (Cass. 9315-2019; Cass. 2480-2018). Invece, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta, come evidenziato dal Pubblico Ministero, che viene data per provata l'incidenza causale della condotta del danneggiato sulla base di una valutazione meramente ipotetica ricavata dalla CTU, e non nei termini dell'efficienza causale richiesta per potersi considerare fatto liberatorio.

Il ricorso va pertanto accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2023

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**:

- anche la **Corte di Giustizia CE** è orientata nel senso che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29-09-2022, n. 28394](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022);

- il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), **deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore "congruità logica" dell'inferenza critica)** [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2021];

-**va disatteso il motivo basato sull'assunto erroneo dell'applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del "più probabile che non"**, che - invece "costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità-regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (...) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della **più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti** - [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386](#) in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022];

-la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. **Il prudente apprezzamento è un'unità di misura** cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605](#), in *La Nuova procedura Civile*, 2, 2022];

-la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale **...non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori** (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di "perdita di chance") [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022].

-in senso contrario, si veda [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016](#), secondo cui "una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente".

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI MERITO**:

-Corte di appello di Salerno, sezione prima, sentenza del 17.12.2021, n. 1775, secondo cui "sul piano del ragionamento probatorio va precisato che la indagine sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del 'più probabile che non' (alternativo a quello della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio' rilevante in sede penale), mentre la indagine sull'elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell'**attendibilità degli elementi probatori** utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verifica di fatti certi";

-Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281;

-Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;

-Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664, secondo cui "nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma";

-Corte d'Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui "la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti";

-Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui "la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito";

-Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui "il nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero "della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica" degli elementi acquisiti";

-Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui "la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità".

-Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796, secondo cui " la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa";

-Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940 secondo cui "il criterio del 'più probabile che non', è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'**idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio** (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore 'congruità logica' dell'inferenza critica)".

Approfondimenti con **DOTTRINA**:

-BIANCHI, Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza;

-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLO (a cura di), Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento, Milano, 2022;

-MARASCA, Più probabile che non: Dio non gioca a dadi;

- il giudice è tenuto (è scritto "deve") ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di **poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non** [estratto da VIOLA, Più probabile che non VS prudente apprezzamento, in La Nuova procedura Civile, 3, 2020];

-**la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento**, a cui si affida la prova definitiva. E' un test aggiuntivo. Nel processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le "prove proposte dalle parti" ex art. 115 c.p.c. [estratto da VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale, in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];

-il **prudente apprezzamento dell'art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite** [estratto da VIOLA (Video 27.1.2022) con Prof. L. GATT, Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];

-il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; ... sussiste, invero, una sommatoria di prove, **rilevando il più provato e non il più probabile** [estratto da VIOLA, Dal più probabile che non al più provato che non?, in Altalex, 2021]; nello stesso senso, Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124 secondo cui "il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe";

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
